



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 agosto 2016 n.126

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 37 della Legge 3 aprile 2014 n. 48;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.55 adottata nella seduta del 22 agosto 2016;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 26 GENNAIO 2015 N.5 - INCENTIVI PER
L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED
IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI E PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI O COGENERAZIONE**

**CAPO I
FINALITÀ E INCENTIVI IN AMBITO EDILIZIO**

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente decreto delegato, al fine di favorire la riduzione dei consumi energetici e la diminuzione delle emissioni di fattori inquinanti, stabilisce i criteri e le modalità di incentivazione degli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici e per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) ad essi collegati, in attuazione degli articoli 31, 32, 33 e 37 della Legge 3 aprile 2014 n.48.

**Art. 2
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto delegato valgono le seguenti definizioni:
- a) sagoma dell'edificio: conformazione piano volumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti di ogni piano;
 - b) area di sedime: la figura bidimensionale che rappresenta l'ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale delle pareti perimetrali di ogni piano sul piano di campagna.

Art. 3

(Incentivi edilizi per gli edifici esistenti oggetto di riqualificazione energetica ed impiantistica)

1. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici esistenti, inclusi in zona B e BE, che prevedano una riqualificazione energetica ed impiantistica finalizzata al conseguimento di un indice di prestazione energetica invernale E_{p_i} inferiore del 25% rispetto al valore limite dell'indice di prestazione energetica stabilito nell'Allegato 2 della Legge n. 48/2014, è ammessa, in deroga all'articolo 196 della Legge 19 luglio 1995 n.87, la demolizione e ricostruzione dei muri perimetrali mantenendo inalterati sagoma dell'edificio, volume, area di sedime, altezza e S.U. Sono fatti salvi gli indici urbanistici superiori a quelli di zona acquisiti sulla base di progetti approvati. E' prevista la possibilità di costruire locali di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 184 della Legge n. 87/1995. I predetti interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici esistenti possono comprendere altresì interventi di ampliamento e sopraelevazioni di cui all'articolo 196 della Legge n. 87/1995, qualora gli indici edilizi residui di zona lo consentano, nel rispetto delle prescrizioni in materia di distanze dai confini di proprietà di cui all'articolo 191 della Legge n. 87/1995 e di distanze dalle strade di cui all'articolo 16 della Legge 29 gennaio 1992 n. 7 nonché delle prescrizioni in materia di spazi per parcheggi di cui all'articolo 192 della Legge n. 87/95.

2. Gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti che prevedano una riqualificazione energetica ed impiantistica, finalizzata al conseguimento di un indice di prestazione energetica invernale E_{p_i} inferiore del 25% rispetto al valore limite dell'indice di prestazione energetica stabilito nell'Allegato 2 della Legge n. 48/2014, possono comprendere, in deroga all'articolo 196 della Legge n. 87/1995, anche interventi di parziale demolizione delle murature perimetrali dell'edificio esistente, necessari alla realizzazione dell'ampliamento medesimo e fino ad un massimo del 50% della superficie delle murature perimetrali stesse.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 si configurano come intervento di ristrutturazione rilevante ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 48/2014.

Art. 4

(Modifica sagoma e spostamento dell'area di sedime di edifici oggetto di riqualificazione energetica)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3 commi 1 e 2, qualora l'edificio esistente oggetto di intervento non rispetti le distanze minime dalle strade di cui all'articolo 16 della Legge n. 7/1992, al fine di adeguarlo alle distanze minime o di incrementarle per quanto permetta l'area edificabile su cui insiste l'edificio esistente oggetto di intervento, è data la possibilità di modificare la sagoma dell'edificio e/o l'area di sedime fatto salvo il mantenimento delle distanze minime dai confini di proprietà. In tal caso l'area compresa fra la strada prospiciente e il nuovo fronte arretrato dell'edificio deve essere costituita da superfici permeabili ad esclusione di eventuali accessi ad autorimesse i quali possono avere una larghezza massima di 5 metri.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 è possibile modificare la sagoma dell'edificio e/o l'area di sedime al fine di adeguare l'edificio alle distanze minime dai confini di proprietà previste dall'articolo 191 della Legge n. 87/1995.

3. La modifica della sagoma dell'edificio e/o dell'area di sedime di cui al comma 1 del presente articolo può interessare anche aree contigue all'area edificabile su cui insiste l'edificio esistente, ricadenti in zone E, con esclusione di quelle incluse nelle Riserve Naturali e Riserve Naturali Integrali come individuate dal piano attuativo delle Zone Naturalistiche Tutelate. Tale possibilità è data in deroga agli articoli 31 e 43 della Legge n. 7/1992 e successive modifiche qualora l'edificio esistente oggetto di riqualificazione energetica consegua un E_{p_i} inferiore del 35% rispetto al valore limite dell'indice di prestazione energetica stabilito nell'Allegato 2 della Legge n. 48/2014. L'edificazione di tali aree contigue ricadenti in zona E può effettuarsi esclusivamente all'interno di una fascia parallela alla strada con una profondità massima di 7 metri da calcolarsi sulla base di

parametri stabiliti con apposito regolamento redatto dalla Commissione per le Politiche Territoriali. Alle predette aree incluse in zona E si applicano le disposizioni relative alle distanze minime dai confini indicate dallo strumento urbanistico vigente per le zona B ovvero BE oggetto di intervento.

4. In riferimento al precedente comma 3 la concessione edilizia è subordinata alla procedura di VIA ai sensi dall'articolo 177 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44. E' fatto inoltre obbligo di prestare, a garanzia del raggiungimento della prestazione energetica indicata al comma 3, una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta a favore dell'Ecc.ma Camera per un importo pari a euro 150,00 per metro quadrato di superficie utile in zona E. Detta fidejussione sarà depositata prima del ritiro della concessione edilizia presso l'UPA.

Art. 5 *(Involucri edilizi)*

1. Nel caso di edifici esistenti, le maggiorazioni di spessore dei muri perimetrali conseguenti al montaggio di involucri isolanti (termo-cappotti), fino ad uno spessore massimo di 25 cm oltre quello del muro esistente, non concorrono al calcolo della superficie utile e alla misura delle distanze dai confini e dalle strade, in deroga al comma 1, lettera a) dell'articolo 184 della Legge n. 87/1995.

2. Nel caso di edifici di nuova costruzione la deroga di cui al precedente comma è ammessa per involucri isolanti esterni fino ad uno spessore massimo di 16 cm oltre quello del muro perimetrale.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono inoltre non computabili al fine del calcolo dell'altezza massima gli strati isolanti applicati ai solai di copertura o verso ambienti esterni o non riscaldati, per strati isolanti fino ad uno spessore massimo di 30 cm oltre quello del solaio.

Art. 6 *(Procedure e documentazione per l'ottenimento degli incentivi di cui agli articoli 3 e 4)*

1. Ai fini dell'ottenimento degli incentivi di cui agli artt. 3 e 4, il richiedente, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione edilizia all'Ufficio per l'Edilizia, consegna all'Ufficio Prevenzione e Ambiente (di seguito UPA) richiesta di incentivo e dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti in materia di Ep_i stabiliti agli articoli 3 e 4 del presente Capo, oltre alla documentazione di cui all'articolo 5 della Legge n. 48/2014. Alla richiesta sarà altresì allegata documentazione fotografica al fine di risalire alle caratteristiche tecniche degli elementi da sostituire.

2. L'UPA, esaminate le richieste di cui al comma precedente entro 45 giorni dalla data di presentazione, rilascia autorizzazione alla concessione degli incentivi e trasmette all'Ufficio per l'Edilizia comunicazione ai fini del rilascio della concessione edilizia e dell'ottenimento degli incentivi di cui agli articoli 3 e 4.

3. Qualora la documentazione risulti incompleta l'UPA richiede di integrare la stessa, concedendo, a tal fine, un termine di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Qualora la documentazione non venga integrata nei termini, la richiesta di contributo si intende decaduta.

4. Nei casi di cui al comma 3, il termine inizia a decorrere nuovamente dalla data di consegna della documentazione integrativa.

5. L'UPA, sugli interventi di cui al presente capo, effettua, in corso d'opera, controlli in cantiere volti a verificare l'effettiva realizzazione e la rispondenza degli interventi effettuati rispetto a quelli previsti dal progetto di riqualificazione energetica.

6. Il progettista ed il direttore dei lavori sono tenuti ad inviare all'UPA comunicazione dell'inizio dell'esecuzione degli interventi di cui al presente capo per i quali la conformità di esecuzione non sia più verificabile a lavori ultimati.

7. Il mancato invio all'UPA della comunicazione di cui al precedente comma, autorizza l'ufficio ad effettuare verifiche post operam, anche mediante indagini consistenti in saggi, campionamenti ed analisi i cui costi sono a carico del richiedente gli incentivi di cui al presente capo.

8. L'UPA trasmette all'Ufficio per l'Edilizia comunicazione ai fini del rilascio della conformità edilizia ed abitabilità secondo quanto previsto dall'articolo 174 della Legge n. 87/1995.

9. L'UPA notifica al proprietario o avente titolo, al progettista, al direttore dei lavori ed al Certificatore Energetico le irregolarità e le difformità rilevate a seguito dei controlli di cui al comma 5, diffidando il trasgressore alla demolizione o al ripristino delle opere difformi.

10. Decorsi 90 giorni dalla notifica di cui al precedente comma senza che sia avvenuto il ripristino, l'UPA provvede ad attivare i procedimenti sanzionatori di cui agli articoli 176 e 178 della Legge n. 87/1995 e di cui all'articolo 28 della Legge n. 48/2014 e successive modifiche.

CAPO II CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Art. 7 *(Contributi economici a fondo perduto)*

1. Agli interventi volti alla riqualificazione energetica di unità immobiliari, come descritti al successivo articolo 8, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al:

- a) 40% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 30.000,00 di contributo per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 8, comma 1, fino alla concorrenza di 3,00 €/kWh_{primario}anno risparmiato e che producano una riduzione del fabbisogno energetico e del consumo di energia primaria invernale $\geq 40\%$ e con abbattimento dell' $Ep_i \geq 80$ kWh/m²anno;
- b) 25% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 15.000,00 di contributo per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 8, comma 1, fino alla concorrenza di 3,30 €/kWh_{primario}anno risparmiato e che producano una riduzione del fabbisogno energetico e del consumo di energia primaria invernale $\geq 25\%$ e con abbattimento dell' $Ep_i \geq 35$ kWh/m²anno;
- c) 25% delle spese sostenute fino ad un massimo complessivo di euro 4.000 di contributo per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 8, comma 4, fino alla concorrenza di 2,50 €/kWh_{primario}anno che producano una riduzione del consumo di energia primaria invernale $\geq 25\%$.

2. Ai fini dell'ottenimento del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, le unità immobiliari devono essere poste all'interno di edifici classificati, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera aa) della legge n.48/2014, nelle categorie E.1, E.2, E.4(3) limitatamente ai bar ed E.5 limitatamente ai negozi. Le predette unità immobiliari al momento della richiesta degli incentivi di cui al presente capo, dovranno essere munite di allibramento catastale aggiornato o di certificazione di avvenuto deposito dell'allibramento nonché provviste di impianto di riscaldamento.

3. I consumi energetici in oggetto sono misurati in kWh_{primario}/anno o in corrispondenti kWh_{el}/anno con la seguente proporzione: 1kWh_{primario} = 0,39 kWh_{el}. Nel caso in cui gli interventi edilizi di cui al comma 1 comportino aumento di superficie utile energetica così come definita all'articolo 3 della Legge n.48/2014, i consumi energetici sono riferiti all'unità di superficie e nello specifico al metro quadrato di superficie utile termica ed altresì i valori dei coefficienti di spesa espressi in €/kWh_{primario}anno risparmiato e €/kWh_{el}anno risparmiato sono riferiti alla superficie utile termica ante operam.

4. I consumi energetici in oggetto, nel caso in cui gli interventi edilizi facciano riferimento ad edifici non residenziali di cui al comma 2, sono riferiti all'unità di superficie e nello specifico al metro quadrato di superficie utile termica.

5. I valori dei coefficienti di spesa espressi in €/kWh_{primario}anno risparmiato e €/kWh_eanno risparmiato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere modificati con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia (di seguito Autorità).

6. Ai fini della sola verifica delle percentuali di miglioramento energetico e di abbattimento dell'Ep_i come indicato al comma 1 del presente articolo, il calcolo della prestazione energetica deve essere effettuato utilizzando i valori standard di cui alla Legge n. 48/2014.

Art. 8

(Opere oggetto di contributo)

1. I contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) sono previsti per gli interventi di seguito descritti:

a) fornitura e posa in opera dei materiali per l'esecuzione delle opere di efficientamento energetico dell'edificio esistente attraverso interventi di isolamento termico dell'involucro dell'edificio (anche attraverso la completa sostituzione di quest'ultimo), di abbattimento dei ponti termici, di sostituzione o adeguamento degli infissi, di adeguamento, ristrutturazione o sostituzione dell'impianto termico incluso l'impianto per la produzione di acqua calda sanitaria.

b) opere finalizzate alla protezione esterna dell'edificio dall'irraggiamento estivo quali frangisole, pareti ventilate e cool - roof;

c) interventi all'impianto idrico-sanitario di cui all'articolo 26 della Legge n. 48/2014;

d) installazione dei dispositivi di ancoraggio in copertura (linee vita), se progettati e realizzati secondo le normative europee vigenti;

e) gli impianti FER che non ricadano negli interventi di cui al comma 4 e che non beneficino di altre forme di incentivazione.

f) opere provvisorie strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b).

2. Gli interventi di cui al comma 1 lettere b), c), d), e), ed f) sono oggetto di contributo se effettuati contestualmente agli interventi di cui alla lettera a).

3. I contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) sono altresì riconosciuti per la diagnosi energetica e la progettazione delle opere di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo, fino ad un massimo del 10% del costo complessivo delle opere da determinarsi in base ai parametri descritti da apposita tabella definita dall'Autorità entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato.

4. I contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) sono previsti per opere che prevedano congiuntamente l'installazione di impianti FER e di impianto termico che benefici della produzione di energia rinnovabile di tale impianto FER e che non beneficino di altre forme di incentivazione.

5. I contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) sono altresì riconosciuti per la diagnosi energetica e la progettazione delle opere di cui al precedente comma, fino ad un massimo del 10% del costo complessivo delle opere medesime.

6. In caso di impianti FER di cui al comma 1 lettera e) ed al comma 4 da installare su coperture sprovviste di isolamento termico e in assenza di sottotetto coibentabile, l'intervento di efficientamento deve comprendere, se tecnicamente realizzabili e qualora producano un effettivo miglioramento energetico, le opere di coibentazione della copertura stessa almeno per l'area interessata dall'installazione dell'impianto. La copertura così coibentata deve raggiungere i requisiti di trasmittanza termica minima secondo quanto stabilito dalla Legge n.48/2014.

Art. 9

(Procedura per l'ottenimento dei contributi a fondo perduto)

1. Soggetti abilitati alla richiesta dei contributi a fondo perduto, di cui al presente Capo, sono persone fisiche o giuridiche proprietarie dell'unità immobiliare oggetto d'intervento o titolari di contratto di locazione finanziaria o soci di cooperative di abitazione.

2. Ai fini dell'ottenimento dei contributi di cui al presente Capo, i soggetti di cui al comma 1, subordinatamente alla presentazione della richiesta del titolo concessorio o del modulo di manutenzione all'Ufficio per l'Edilizia, consegnano all'UPA richiesta di contributo corredata dalla seguente documentazione:

- a) computo metrico preventivo attestante la spesa prevista da determinarsi in base ai parametri descritti nella tabella di cui all'articolo 8 comma 3;
- b) dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti stabiliti all'art 7 comma 1, lettere a), b) e c);
- c) documentazione di cui all'art. 5 della Legge n. 48/2014;
- d) diagnosi energetica;
- e) documentazione fotografica al fine di risalire alle caratteristiche tecniche degli elementi da sostituire;
- f) ulteriore documentazione stabilita dall'Autorità.

La documentazione di cui alle superiori lettere a),b),c) ed e) è sottoscritta da tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 10 mentre la documentazione di cui alla lettera d) è sottoscritta da tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 48/2014.

3. L'UPA procede ad ordinare cronologicamente le richieste di cui al superiore comma e a pubblicare le stesse sul proprio sito internet evidenziando il relativo volume di risorse impegnate nei limiti di disponibilità dello stanziamento previsto per l'anno in corso.

4. L'UPA istruisce le pratiche relative alle richieste di cui al comma 2 verificando, in riferimento alla diagnosi energetica, i tempi di ritorno degli investimenti proposti e trasmette le stesse unitamente alla documentazione presentata all'Autorità entro 45 giorni dalla data di presentazione. L'Autorità entro 60 giorni dal ricevimento esamina secondo l'ordine cronologico di presentazione le predette richieste e delibera la concessione degli incentivi nei limiti di disponibilità degli stanziamenti annualmente previsti. L'UPA procede ad impegnare, a favore del richiedente, la somma corrispondente all'incentivo deliberato—fermo restando che l'effettiva erogazione degli incentivi avverrà ad intervento effettuato e secondo le modalità previste.

5. Qualora la documentazione risulti incompleta l'UPA ne richiede l'integrazione, concedendo, a tal fine, un termine di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Qualora la documentazione non venga integrata nei termini, la richiesta di contributo decade.

6. Nei casi di cui al comma precedente, il termine di 45 giorni di cui al comma 4 inizia a decorrere nuovamente dalla data di consegna della documentazione integrativa.

7. Gli interventi di cui al presente capo sono soggetti, in corso d'opera, a controlli in cantiere effettuati dall'UPA volti a verificare l'effettiva realizzazione e la rispondenza degli interventi effettuati rispetto a quelli previsti dal progetto di riqualificazione energetica.

8. Il progettista ed il direttore dei lavori sono tenuti ad inviare all'UPA comunicazione dell'inizio dell'esecuzione degli interventi di cui al presente capo per i quali la conformità di esecuzione non sia più verificabile a lavori ultimati.

9. Il mancato invio all'UPA della comunicazione di cui al precedente comma 8, autorizza l'ufficio ad effettuare verifiche post operam, anche mediante indagini consistenti in saggi, campionamenti ed analisi i cui costi sono a carico del richiedente gli incentivi di cui al presente capo.

10. Le irregolarità e difformità rilevate dall'UPA a seguito dei controlli di cui al comma 7 sono notificate al proprietario o avente titolo, al progettista, al direttore dei lavori ed al Certificatore Energetico e l'UPA diffida il trasgressore alla demolizione o al ripristino delle opere difformi.

11. Decorsi 90 giorni dalla diffida di cui al precedente comma senza che sia avvenuto la demolizione o il ripristino, la richiesta di contributo decade.
12. L'UPA, ad ultimazione dei lavori, verifica i quantitativi di cui al computo metrico previsto al comma 2, lettera a), la regolarità delle fatture e ne dà comunicazione all'Autorità entro 30 giorni dall'acquisizione di copia del certificato di conformità edilizia ed abitabilità. Nei casi in cui a seguito delle verifiche risulti che gli importi siano superiori o inferiori rispetto al computo metrico preventivo, l'Autorità delibererà in merito alla variazione degli incentivi richiesti.
13. L'Autorità, con apposita deliberazione, ha facoltà, nell'ambito delle opere incentivabili di cui all'articolo 8, di modificare i parametri contenuti nella tabella di cui all'articolo 8, comma 3, ai fini dell'adeguamento degli stessi alle nuove tecnologie.
14. Le richieste per l'ottenimento dei contributi di cui al presente capo, decadono dopo cinque anni a far data dalla presentazione delle stesse.
15. La richiesta di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) decade qualora, entro il termine della procedura energetica, sia presentata richiesta di concessione edilizia di sdoppiamento, accorpamento o cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare oggetto di intervento.

CAPO III CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IMPIANTI FER

Art. 10 *(Contributi economici a fondo perduto per impianti FER)*

1. Agli interventi di installazione di impianti di produzione di energia da FER di cui al successivo articolo 11 che garantiscano la copertura del 100% dei consumi di energia elettrica dell'unità immobiliare, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 10.000,00.
2. Ai fini dell'ottenimento del contributo di cui al comma 1, le unità immobiliari devono essere poste all'interno di edifici classificati, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera aa) della Legge n. 48/2014, nelle categorie E.1, E.2, E.4(3) limitatamente ai bar ed E.5 limitatamente ai negozi.
3. Gli impianti che beneficiano degli incentivi di cui al presente articolo possono altresì usufruire del regime di scambio sul posto previsto dagli articoli 22 e 23 della Legge n.48/2014 o del regime speciale di scambio sul posto di cui all'articolo 9 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n. 120. Il bene immobile sul quale si realizza l'installazione dell'impianto oggetto di contributo dovrà essere munito di allibramento catastale aggiornato o di certificazione di avvenuto deposito dell'allibramento.
4. Il fabbisogno annuo di energia elettrica dell'unità immobiliare di cui al comma 1 è dedotto facendo una media dei consumi nei due anni precedenti l'intervento stesso e rilevabili tramite documentazione richiesta all'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici. La resa dell'impianto in progetto deve essere certificata da un responsabile tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 2 della Legge 28 ottobre 2005 n. 148. L'Autorità con apposita delibera definisce lo standard minimo di fabbisogno annuo di energia elettrica per unità immobiliare.
5. La potenza incentivabile misurata in kWp non potrà superare il 10% della potenza utile necessaria alla copertura del 100% dei consumi di energia elettrica dell'unità immobiliare.

Art. 11 *(Impianti oggetto di contributo)*

1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 10, comma 1 è previsto per l'installazione di impianti di produzione di energia da FER che abbiano i requisiti di cui all'articolo 4 del Decreto Delegato n. 120/2014 e che non beneficino di altre forme di incentivazione.

Art. 12

(Procedura per l'ottenimento dei contributi a fondo perduto per impianti FER)

1. Soggetti abilitati alla richiesta di contributi a fondo perduto, di cui al presente Capo sono:
 - a) persona fisica, persona fisica operatore economico e persona giuridica, se proprietari o titolari di un diritto reale di godimento di bene immobile (vincolato per almeno 15 anni) sul quale si realizza l'installazione di un impianto da incentivare;
 - b) i soci di cooperative ed i conduttori di contratti di leasing immobiliare qualora siano rispettivamente assegnatari o conduttori di un bene immobile sul quale si realizza l'installazione di un impianto da incentivare.
2. Ai fini dell'ottenimento dei contributi di cui al presente Capo, i soggetti di cui al comma 1, a seguito della connessione dell'impianto alla rete di distribuzione elettrica pubblica, consegnano all'UPA richiesta di contributo unitamente alla documentazione prevista dal Regolamento adottato dall'Autorità.
3. L'UPA istruisce le pratiche relative alle richieste di cui al comma 2 verificando la corrispondenza ai requisiti richiesti. La pratica così istruita è trasmessa all'Autorità entro 45 giorni dalla data di presentazione della stessa.
4. L'Autorità entro 45 giorni dal ricevimento, esamina le predette richieste, secondo l'ordine cronologico di presentazione e delibera la concessione degli incentivi nei limiti di disponibilità degli stanziamenti annualmente previsti.
5. Qualora la documentazione risulti incompleta l'UPA ne richiede l'integrazione, concedendo, a tal fine, un termine di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Qualora la documentazione non venga integrata nei termini, la richiesta di contributo si intende decaduta.
6. Nei casi di cui al comma precedente, il termine di 45 giorni di cui al comma 3 inizia a decorrere nuovamente dalla data di consegna della documentazione integrativa.
7. L'erogazione del contributo da parte dell'UPA avviene a seguito dell'adozione della delibera di cui al comma 4.
8. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 agli impianti connessi alla rete di distribuzione elettrica pubblica antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto delegato.

Art. 13

(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici incentivati)

1. Agli impianti FER di cui al presente Capo si applicano i disposti di cui all'articolo 7 del Decreto Delegato n. 120/2014 la cui inosservanza determina la decadenza dell'incentivo.

CAPO IV

INCENTIVI DI CARATTERE EDILIZIO E DI CARATTERE ECONOMICO

Art. 14

(Incentivi di carattere edilizio e di carattere economico per edifici ed unità immobiliari oggetto di qualificazione energetica ed impiantistica)

1. Sono previsti i seguenti incentivi per edifici ed unità immobiliari oggetto di qualificazione energetica ed impiantistica:
 - a) incentivi di carattere edilizio consistenti nella possibilità di realizzare superficie utile (SU) non computabile e di aumentare le altezze massime realizzabili nonché di scomputare, ai fini del calcolo della SU e del volume, lo spessore dei solai e le superfici di murature di tamponamento

verso l'esterno e verso gli ambienti non riscaldati; l'incremento di S.U. è realizzabile esclusivamente all'interno della sagoma esistente dell'edificio, compresi portici e balconi, fatta salva la possibilità di ampliamento per i casi in cui gli indici di zona lo consentano.

b) incentivi di carattere economico consistenti nella riduzione del contributo di concessione.

2. L'entità degli incentivi di cui alle lettere a) e b) è determinata sulla base dei parametri, dei punteggi e del metodo di calcolo stabiliti dall'allegato "A" del presente decreto delegato.

Art. 15

(Classificazione degli interventi edilizi incentivabili)

1. Gli incentivi di cui all'articolo 14 sono applicabili alle modalità di intervento classificate all'articolo 196 della Legge n. 87/1995 di seguito indicate:

a) nuovo intervento mediante integrale demolizione e ricostruzione;

b) ristrutturazione edilizia con e senza ampliamento.

Art. 16

(Procedure per incentivi di carattere edilizio e di carattere economico)

1. Ai fini dell'ottenimento degli incentivi di cui all'articolo 14, il richiedente, contestualmente alla presentazione della richiesta del titolo concessorio o del modulo di manutenzione all'Ufficio per l'Edilizia, consegna all'UPA richiesta di incentivo corredata dalla documentazione di cui all'articolo 5 della Legge n. 48/2014. Alla richiesta sarà altresì allegata documentazione fotografica al fine di risalire alle caratteristiche tecniche degli elementi da sostituire.

2. L'UPA, valutata la pratica energetica in oggetto entro 45 giorni dalla data di presentazione, rilascia autorizzazione alla concessione degli incentivi e trasmette all'Ufficio per l'Edilizia comunicazione, ai fini del rilascio della concessione edilizia e dell'ottenimento degli incentivi di cui all'articolo 14.

3. Qualora la documentazione risulti incompleta l'UPA ne richiede l'integrazione, concedendo, a tal fine, un termine di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Qualora la documentazione richiesta non venga integrata nei termini la richiesta si intende decaduta.

4. Nei casi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 2 inizia a decorrere nuovamente dalla data di consegna della documentazione integrativa.

5. Gli interventi di cui ai presente capo sono soggetti, in corso d'opera, a controlli in cantiere effettuati dall'UPA volti a verificare l'effettiva realizzazione e la rispondenza degli interventi effettuati rispetto a quelli previsti dal progetto di riqualificazione energetica.

6. Il progettista ed il direttore dei lavori sono tenuti ad inviare all'UPA comunicazione dell'inizio dell'esecuzione degli interventi di cui al presente capo per i quali la conformità di esecuzione non sia più verificabile a lavori ultimati.

7. Il mancato invio all'UPA della comunicazione di cui al precedente comma, autorizza l'ufficio ad effettuare verifiche post operam, anche mediante indagini consistenti in saggi, campionamenti ed analisi i cui costi sono a carico del richiedente gli incentivi di cui al presente capo.

8. L'UPA trasmette all'Ufficio per l'Edilizia comunicazione ai fini del rilascio della conformità edilizia ed abitabilità secondo quanto previsto dall'articolo 174 della Legge n. 87/1995.

9. Le irregolarità e difformità rilevate dall'UPA a seguito dei controlli di cui al comma 5 sono notificate al proprietario o avente titolo, al progettista, al direttore dei lavori ed al Certificatore Energetico e lo stesso Ufficio diffida il trasgressore alla demolizione o al ripristino delle opere difformi.

10. Decorsi 90 giorni dalla diffida di cui al precedente comma senza che sia avvenuto il ripristino, l'UPA provvede ad attivare i procedimenti sanzionatori di cui agli articoli 176 e 178 della Legge 19 luglio 1995 n. 87 e di cui all'articolo 28 della Legge 3 aprile 2014 n. 48 e successive modifiche.

CAPO V
INCENTIVI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Art. 17

(Ulteriori incentivi per interventi edilizi su edifici esistenti)

1. Sono considerate opere di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 159 della Legge n. 87/1995 gli interventi edilizi su edifici esistenti, con esclusione di quelli inseriti nelle zone A1, A2 e A3 ai sensi dell'articolo 33 della Legge n. 7/1992, di seguito indicati:
 - a) montaggio di isolamento dell'involucro esterno (termo-cappotti) e di isolamento dall'esterno della copertura fino a 25 cm di spessore;
 - b) installazione di schermature solari esterne;
 - c) installazione di impianti solari termici, oltre ai casi previsti all'articolo 18, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato n. 120/2014, su pensiline e tettoie (complanarmente alla superficie di copertura) ovvero a terra se su area caratterizzata da edificabilità;
 - d) installazione di impianti fotovoltaici, oltre ai casi previsti all'articolo 18, comma 1, lettera a) del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n. 120, su pensiline, pergole e tettoie (complanarmente alla superficie di copertura);
 - e) dispositivi di ancoraggio in copertura (linee vita) se progettati e realizzati secondo le normative europee vigenti.
2. Non è richiesto il deposito della pratica energetica di cui all'articolo 5 della Legge n. 48/2014 per gli interventi edilizi di cui al comma 1, nonché per gli interventi di seguito descritti purchè conformi ai requisiti minimi di legge:
 - a) sostituzione di finestre e porte esterne con infissi caratterizzati da minore trasmittanza termica;
 - b) installazione di caldaie ad alto rendimento e pompe di calore ad alto rendimento.

Art. 18

(Incentivo per mezzo di detrazione d'imposta)

1. Agli interventi edilizi ed impiantistici di riqualificazione energetica su unità immobiliari provviste di allibramento catastale aggiornato o certificato di conformità edilizia, è riconosciuta una detrazione d'imposta per una percentuale pari al 50% delle spese sostenute fino ad una spesa massima complessiva di 10.000,00 euro, da suddividere in 10 anni con un massimo di 500 euro per periodo d'imposta.
2. Gli interventi incentivabili ai sensi del comma 1 sono i seguenti:
 - a) sostituzione dei serramenti per chiusure trasparenti esterne in volumi riscaldati, cassonetti isolati per avvolgibili, controtelai e isolanti;
 - b) opere di coibentazione di pareti, coperture e solai esistenti se costituiscono chiusura di volumi riscaldati verso l'esterno e verso volumi non riscaldati;
 - c) sostituzione di generatore termico con nuovo generatore di calore a condensazione ad aria o ad acqua;
 - d) installazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o ad integrazione dell'impianto per la climatizzazione invernale esistente;
 - e) installazione di pompe di calore a sostituzione integrale o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
 - f) sostituzione di generatore di calore con caldaia a condensazione integrata da pompa di calore dedicata alla sola produzione di acqua calda sanitaria (in seguito ACS);

- g) sostituzione di scaldacqua elettrico con pompa di calore dedicata alla sola produzione di ACS;
 - h) installazione di impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 6 kW che non beneficino di altre forme di incentivazione.
3. I requisiti tecnici e prestazionali relativi agli interventi incentivabili ai sensi del comma 2 sono indicati all'Allegato "B" al presente decreto delegato.
 4. Per gli interventi edilizi di cui al presente articolo non è richiesto il deposito della pratica energetica di cui all'articolo 5 della Legge n. 48/2014.
 5. Gli incentivi di cui al presente articolo, sono rivolti esclusivamente alle persone fisiche o giuridiche proprietarie dell'immobile oggetto d'intervento, ai titolari di contratto di locazione finanziaria o ai soci di cooperative di abitazione.

Art. 19

(Procedura per l'ottenimento dell'incentivo di detrazione d'imposta)

1. Ai fini dell'ottenimento dell'incentivo di cui all'articolo 18, il richiedente consegna all'UPA apposita richiesta unitamente alla documentazione prevista dal Regolamento adottato dall'Autorità ai sensi dell'articolo 39.
2. L'UPA, verificata la regolarità della documentazione di cui al comma 1 e il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 3, entro 60 giorni dalla data di presentazione, autorizza la concessione dell'incentivo dandone opportuna comunicazione all'interessato e all'ufficio tributario.
3. Qualora la documentazione risulti incompleta l'UPA ne richiede l'integrazione, concedendo, a tal fine, un termine di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
4. Nei casi di cui al comma precedente, il termine di cui al comma 2 inizia a decorrere nuovamente dalla data di consegna della documentazione integrativa.
5. Qualora la documentazione non venga integrata nei termini, la richiesta si intende decaduta.

Art. 20

(Passività deducibili)

1. L'Allegato "B" della Legge 16 dicembre 2013 n. 166, viene modificato come di seguito descritto:
 - a) le spese relative alle procedure di rilascio degli attestati di prestazione energetica (APE) relative ad edifici o unità immobiliari oggetto di attestazione volontaria ai sensi dell'articolo 5, comma 9, lettera q) della Legge 3 aprile 2014 n.48; tali spese sono deducibili in ragione della somma massima di euro 1.000,00 e comprendono gli oneri sostenuti per il conferimento di incarichi a professionisti o tecnici operanti nel settore ed ai compensi corrisposti al certificatore energetico (C.E.) nominato dal proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare;
 - b) le spese relative alla progettazione ed alla realizzazione di interventi edilizi i quali, a mente dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge n. 48/2014 in esito alle procedure di cui alla stessa Legge, comportino il raggiungimento da parte dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati di un indice di prestazione energetica invernale (EPI) inferiore di almeno il 20% rispetto a quello massimo consentito. Le somme complessivamente deducibili non possono superare il 50% delle spese sostenute e rispettano i seguenti limiti:
 - 1) per interventi al termine dei quali si certifichi un EPI inferiore del 20% rispetto al massimo consentito: somma massima di euro 10.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di dieci periodi;
 - 2) per interventi al termine dei quali si certifichi un EPI inferiore del 30% rispetto al massimo consentito: somma massima di euro 15.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di dieci periodi.

- 3) per interventi al termine dei quali si certifichi un EPI inferiore del 50% rispetto al massimo consentito (classe A): somma massima di euro 20.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di dieci periodi;
- c) le spese relative ad interventi per la riduzione del consumo di acqua potabile di cui all'articolo 26 della Legge n. 48/2014 e le spese relative ad interventi che prevedano l'alimentazione del W.C. con acque meteoriche. Le spese relative sono deducibili per un massimo di euro 5.000,00 a periodo d'imposta e per un massimo di cinque periodi;
- d) le spese relative all'effettuazione volontaria sugli edifici esistenti degli interventi di cui all'articolo 27 della Legge n. 48/2014. Le spese relative sono deducibili per un massimo di euro 5.000,00 a periodo d'imposta e per un massimo di due periodi;
- e) le spese relative alla progettazione ed alla realizzazione di interventi edilizi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza strutturale del patrimonio edilizio, nonché la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi per l'adozione delle misure antisismiche devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici o intere unità strutturali. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Se la ristrutturazione avviene senza demolire l'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, le detrazioni spettano solo per le spese riguardanti la parte esistente, in quanto l'ampliamento si configura come una "nuova costruzione". Le somme complessivamente deducibili, per ciascuna unità immobiliare, non possono superare il 50% delle spese sostenute e rispettando i seguenti limiti:
 - 1) per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica compreso fra il 50% ed il 70% dell'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n. 5/2011: somma massima di euro 5.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di dieci periodi;
 - 2) per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica superiore al 70% dell'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n. 5/2011: somma massima di euro 10.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di dieci periodi;
 - 3) per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica corrispondente all'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2, dell'articolo 7 della Legge n. 5/2011: somma massima di euro 10.000,00 a periodo d'imposta per un massimo di quindici periodi;
- f) le deduzioni di cui alla lettera e) sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione strutturale di cui all'articolo 10 della Legge n. 5/2011;
- g) le deduzioni di cui al punto 3 della lettera e) spettano anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'intero fabbricato;
- h) la documentazione utile ai fini dell'ammissibilità delle deduzioni di cui ai punti a), b), c) e d) è definita dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia; altresì la documentazione utile ai fini dell'ammissibilità delle deduzioni di cui alle lettere e), f) e g) è definita dal Servizio Protezione Civile - Servizio Controllo Strutture.

Art. 21

(Procedure per l'ottenimento degli incentivi di Passività deducibili)

1. Ai fini dell'incentivo di cui all'articolo 20, lettere a), b), c) e d), il richiedente consegna apposita documentazione, come da lettera h) del medesimo articolo, all'UPA mentre per gli incentivi di cui all'articolo 20, lettere e), f) e g) la documentazione è consegnata al Servizio Protezione Civile - Servizio Controllo Strutture

2. L'UPA e/o il Servizio Protezione Civile - Servizio Controllo Strutture, verificata la regolarità della documentazione di cui al comma 1 e il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 20 entro 30 giorni dalla data di presentazione, autorizza la concessione dell'incentivo dandone opportuna comunicazione all'interessato e all'ufficio tributario.
3. Qualora la documentazione risulti incompleta l'UPA e/o il Servizio Protezione Civile - Servizio Controllo Strutture richiede di integrare la stessa, concedendo, a tal fine, un termine di 60 giorni dalla data di ricezione dalla richiesta.
4. Nei casi di cui al comma precedente, il termine di cui al comma 2 inizia a decorrere nuovamente dalla data di consegna della documentazione integrativa.
5. Qualora la documentazione non venga integrata nei termini, la richiesta di contributo si intende decaduta.

CAPO VI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

Art. 22

(Contributo in conto interessi e soggetti beneficiari)

1. E' previsto il finanziamento nella forma del contributo in conto interessi a carico dello Stato, su edifici ed unità immobiliari esistenti, per interventi di riqualificazione energetica previsti all'articolo 9 del Decreto Delegato n. 5/2015.
2. Possono godere dei finanziamenti di cui al presente Capo i privati, persona fisica o giuridica, proprietari o titolari di contratto di locazione finanziaria, che intendono effettuare gli interventi di riqualificazione energetica di cui al comma 1 su edifici ed unità immobiliari esistenti, in conformità ai requisiti ed alle procedure disposti dagli articoli 6, 7, 9 e 10 del Decreto Delegato n. 5/2015.
3. Il contributo in conto interessi di cui al comma 1 è stabilito nel 100% del tasso di interesse applicato sul finanziamento erogato dagli istituti di credito convenzionati fino al 60% della spesa prevista e comunque non superiore all'importo massimo complessivo di euro 150.000,00.
4. I finanziamenti erogati dagli istituti di credito convenzionati possono essere concessi nella forma del contratto di mutuo e possono avere una durata massima di 15 anni. Essi sono rimborsabili mediante rate semestrali posticipate da pagarsi nei periodi compresi tra il 15 ed il 30 giugno ed il 15 ed 31 dicembre di ogni anno.
5. Al fine di raggiungere gli scopi di cui sopra, il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi con gli Istituti di Credito operanti in Repubblica e disponibili all'erogazione dei finanziamenti di cui al presente Capo, con le modalità da prevedersi nella Legge di Bilancio del relativo anno finanziario.
6. I prestiti sono erogati, dopo aver espletato tutte le formalità previste, alla stipula del contratto di mutuo.

Art. 23

(Documenti necessari al fine dell'ottenimento del contributo)

1. Le domande per usufruire dei finanziamenti previsti al presente Capo devono essere presentate all'UPA entro il 31 dicembre di ogni anno contestualmente all'atto della comunicazione di inizio lavori o alla presentazione del modulo di ordinaria manutenzione e devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) computo metrico estimativo attestante la spesa prevista, sottoscritto da tecnico abilitato;

- b) certificato catastale dell'immobile e allibramento catastale aggiornato o certificazione di avvenuto deposito dell'allibramento;
 - c) una diagnosi energetica pre-intervento dalla quale risulti l'ottenimento della percentuale di miglioramento energetico e abbattimento dell'Ep; almeno pari al requisito minimo indicato al comma 1, lettera b) dell'articolo 6 del Decreto Delegato n. 5/2015;
 - d) ulteriore documentazione stabilita dall'Autorità;
 - e) copia del titolo autorizzativo edilizio o-copia della ricevuta della presentazione della pratica di manutenzione ordinaria.
2. La documentazione di cui al comma 1 si aggiunge a quella già prevista ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5 dalla Legge n. 48/2014 per la presentazione della pratica energetica.

Art. 24

(Istruzione delle pratiche)

1. L'UPA ha il compito di istruire le pratiche relative alle domande di cui all'articolo 23 verificando la corrispondenza ai requisiti del presente Capo. La pratica così istruita, comprensiva della documentazione presentata dal richiedente, è trasmessa dall'UPA all'Autorità, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. E' compito dell'Autorità esaminare le richieste di cui al comma 1 del presente articolo secondo l'ordine cronologico di presentazione e deliberare, entro i limiti del convenzionamento disponibile e sulla base dei criteri stabiliti ai successivi commi, l'entità e la durata dei finanziamenti erogabili fatte salve le disposizioni del presente Capo.
3. Le decisioni dell'Autorità, che dovranno intervenire entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, sono comunicate al richiedente e all'istituto di credito indicato dal beneficiario purché convenzionato ed alla Direzione Generale della Finanza Pubblica.
4. L'erogazione del finanziamento da parte dell'istituto di credito convenzionato è subordinata all'inizio lavori; l'Ufficio Urbanistica comunicherà all'istituto di credito l'avvenuto deposito della comunicazione dell'inizio lavori, ai fini della stipula del relativo contratto e della erogazione del prestito. L'istituto di credito convenzionato comunica l'erogazione del finanziamento all'Autorità, alla Direzione Generale della Finanza Pubblica ed all'Avvocatura dello Stato.

Art. 25

(Non cumulabilità del contributo)

1. I prestiti di cui all'articolo 22 non sono cumulabili con altri contributi in conto interessi a carico dello Stato previsti dalle vigenti norme. I prestiti in oggetto non sono altresì cumulabili con l'erogazione degli incentivi a fondo perduto di cui all'articolo 7 del presente decreto delegato.

Art. 26

(Decadenza del contributo)

1. Decadono dai benefici di cui al presente Capo e sono tenuti alla restituzione, entro 180 giorni, del capitale residuo relativo al finanziamento accordato e del contributo in conto interessi erogato dallo Stato in relazione al finanziamento medesimo, sino alla data di decadenza:
 - a) i beneficiari che abbiano realizzato interventi sugli immobili, anche in parte, in difformità ai documenti depositati di cui all'articolo 23, comma 1, lettere c) e d) ovvero quando non siano

rispettate le eventuali condizioni previste nel provvedimento dell'Autorità di concessione del beneficio;

- b) i beneficiari che danno luogo alla cessione, a qualsiasi titolo, dei beni di cui ai progetti ammessi al finanziamento prima della totale estinzione del finanziamento medesimo e, comunque, prima del decorso del termine di dieci anni dall'ottenimento dei benefici. E' fatta salva l'autorizzazione alla cessione anticipata rispetto al predetto termine decennale deliberata dall'Autorità, previo rimborso del debito residuo entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data dell'eventuale autorizzazione;
 - c) i beneficiari che non rispettano le condizioni previste nel contratto di prestito o mutuo per il rimborso delle somme finanziate e, in particolare, in caso di mancato pagamento di due rate consecutive di rimborso.
2. Qualora sussistano le cause di cui al comma precedente, l'Autorità delibera la decadenza dai benefici di cui al presente articolo e ne dà sollecita comunicazione al beneficiario, all'Istituto di Credito interessato, all'Avvocatura dello Stato e alla Direzione Generale della Finanza Pubblica; dalla data della deliberazione decorrono i termini dei 180 giorni di cui al comma precedente.
 3. In caso di decadenza il richiedente è tenuto a restituire all'istituto di credito erogante l'importo del finanziamento residuo fino alla data di decadenza del prestito. Lo Stato, inoltre, sospende l'erogazione del contributo in conto interessi e l'istituto di credito è tenuto a rifondere prioritariamente all'Ecc.ma Camera la quota interessi passivi pagata dallo Stato rivalendosi sul beneficiario per il recupero del capitale e degli interessi.
 4. L'istituto di credito convenzionato è tenuto a dare opportuna comunicazione all'UPA di ogni irregolarità concernente lo svolgimento dei piani di rientro concordati.
 5. Le cause di decadenza di cui al comma 1, lettere a) e b) sono deliberate dall'Autorità sulla base di riferimenti dell'UPA e dell'Ufficio del Registro e Conservatoria.

Art.-27

(Garanzie in favore degli Istituti di Credito eroganti)

1. I finanziamenti concessi in forza del presente Capo sono assistiti da privilegio in favore dell'Istituto di Credito erogante sui beni immobili oggetto del finanziamento agevolato.
2. Il privilegio deve constare di apposita iscrizione presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria.
3. Il credito nascente dai finanziamenti di cui al presente decreto delegato verrà soddisfatto col valore dei beni immobili oggetto del finanziamento, in preferenza di ogni altro creditore privilegiato, ipotecario o pignoratorio ai sensi degli articoli 25 e 26 della Legge Ipotecaria 16 marzo 1854.
4. Il richiedente è tenuto a prestare il proprio consenso per l'accensione del privilegio all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 23 del presente decreto delegato.
5. Il privilegio di cui al comma 1 del presente articolo può essere sostituito o integrato da fidejussioni bancarie, polizze fideiussorie o altre forme di garanzia all'uopo concordate con l'istituto di credito.
6. L'iscrizione del privilegio o la costituzione di altre forme di garanzia avviene a cura dell'istituto di credito erogante, il quale ne trasmetterà certificazione all'Autorità; l'onere relativo alla costituzione di altre forme di garanzia, diverse dal privilegio, è a carico del richiedente beneficiario.
7. Le garanzie di cui al presente articolo devono sempre essere rilasciate per un importo che tenga conto dell'ammontare del prestito maggiorato delle somme necessarie a coprire gli interessi maturandi, compresi quelli a carico dello Stato.

Art. 28

(Disposizioni sul privilegio in favore di Istituti di credito)

1. Le obbligazioni derivanti dai finanziamenti di cui all'articolo 22 ed il relativo privilegio di cui all'articolo 27 non sono soggetti, dopo il consolidamento del privilegio di cui al seguente comma, né all'azione revocatoria concorsuale prevista dall'articolo 3 della Legge 15 novembre 1917 n.17 e successive modifiche, né all'azione revocatoria "pauliana".
2. Il privilegio di cui all'articolo 27 si consolida entro 10 giorni dall'iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Art. 29

(Esenzioni)

1. Le operazioni e formalità eseguite in applicazione dei precedenti articoli 27 e 28 sono esenti da ogni tassa di registro, di iscrizione, registrazione e cancellazione di privilegio.

Art. 30

(Imputazione dei contributi in conto interessi)

1. I contributi in conto interessi a carico dello Stato relativi ai finanziamenti di cui all'art. 22 trovano imputazione sul capitolo 2-5-6438 "Fondo per interventi straordinari volti alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio".

Art. 31

(Contributo in conto interessi in favore di imprese)

1. Le imprese industriali, artigianali, alberghiere, le aziende e cooperative agricole e le attività commerciali, possono beneficiare di un contributo in conto interessi per l'esecuzione delle diagnosi energetiche industriali e per gli interventi di efficientamento di seguito indicati:
 - a) esecuzione di interventi di abbattimento dei consumi energetici, attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici, eolici, termici solari, geotermici, cogeneratori, compresa la sostituzione dei vecchi dispositivi illuminanti con nuovi dispositivi a tecnologia LED o che producano equivalente risparmio energetico innovativo come i modulatori del flusso luminoso o le accensioni programmabili;
 - b) esecuzione di interventi di abbattimento dei consumi idrici;
 - c) acquisto e l'installazione di attrezzature e macchinari atti a conseguire la riduzione dei rifiuti e delle emissioni inquinanti prodotte.
2. Il contributo in conto interessi di cui al comma 1 è stabilito nella misura del 100% del tasso di interesse applicato sul finanziamento erogato dagli Istituti di credito convenzionati. Il contributo in conto interessi si applica fino al 100% della spesa prevista per gli interventi di cui al comma 1 fino all'importo massimo complessivo di euro 150.000,00.
3. Ai contributi di cui al presente articolo, cumulabili con i finanziamenti previsti dal Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.93, non si applicano i disposti di cui all'art.4 comma 2 del medesimo decreto delegato.
4. I contributi di cui al presente articolo sono esaminati dal Comitato di valutazione di cui all'articolo 6 del Decreto Delegato n. 93/2013 entro 90 giorni dalla loro presentazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1 del Decreto Delegato n. 93/2013.

Art. 32

(Documenti e modalità necessari al fine dell'ottenimento del contributo)

1. Le domande per usufruire dei contributi previsti dall'articolo 31 devono essere presentate al Comitato di valutazione di cui all'articolo 6 del Decreto Delegato n. 93/2013 che le esamina entro 90 giorni dalla loro presentazione.
2. Il riconoscimento dei contributi avviene con le modalità e condizioni di cui al Decreto Delegato n. 93/2013 e relativi Regolamenti applicativi nonché nei limiti delle somme previste annualmente dalla Legge di Bilancio previsionale dello Stato e degli Enti Pubblici per i convenzionamenti agevolati di cui al predetto decreto delegato.
3. Le domande per usufruire dei contributi previsti dall'articolo 31, oltre alla documentazione già prevista dal Decreto Delegato n. 93/2013 devono essere corredate da:
 - a) computo metrico estimativo attestante la spesa prevista, sottoscritto da tecnico abilitato, per tutti gli interventi di cui all'articolo 31, comma 1;
 - b) una diagnosi energetica come da regolamento dell'Autorità, per gli interventi di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a);
 - c) relazione tecnica esplicativa, per gli interventi di cui all'articolo 31, comma 1, lettere b) e c).

CAPO VII

ULTERIORI DISPOSIZIONI E INCENTIVAZIONI

Art. 33

(Aliquota agevolata dell'imposta sulle importazioni)

1. L'aliquota dell'imposta sulle importazioni di cui all'articolo 4 della Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche è ridotta nella misura del 5% per i beni, finalizzati ad un attento utilizzo energetico, indicati nella tabella di cui all'allegato "D" al presente decreto delegato.
2. I beni indicati nella tabella di cui all'allegato "D" al presente decreto delegato devono essere contrassegnati con simbologia CE e le relative fatture devono riportare nomenclature facilmente riconducibili ai beni medesimi. Nel caso in cui l'aliquota agevolata non sia riconducibile, le fatture dovranno essere corredate da un'autodichiarazione della ditta volta a chiarire la rispondenza delle voci in fattura ai relativi beni.

Art. 34

(Incentivo per mezzo di detrazione d'imposta per l'acquisto di apparecchiature a basso consumo)

1. E' riconosciuta alle persone fisiche una detrazione d'imposta delle spese sostenute, presso esercizi commerciali sammarinesi, per l'acquisto di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche Classe A+, A++ e A+++, di seguito indicati:
 - a) frigorifero/congelatore,
 - b) lavatrice,
 - c) forno,
 - d) piano ad induzione,
 - e) lavastoviglie,
2. La detrazione d'imposta di cui al comma 1 è pari al 15 % delle spese complessive di acquisto per un massimo di complessivi euro 200,00 annuali e si applica al periodo d'imposta corrispondente.

3. L'Ufficio Tributario, definisce la documentazione e le relative modalità di presentazione al fine dell'ottenimento delle detrazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 35

(Risparmio idrico in ambito agricolo)

1. Al fine di favorire la riduzione dei consumi idrici e permettere alle aziende agricole di accedere ai benefici di cui all'articolo 18 della Legge 20 settembre 1989 n. 96, fra le funzioni previste all'articolo 183 della Legge n. 87/1995 al Gruppo E - Funzione primaria agricola - è inserita la funzione "realizzazione di pozzi e laghetti ad uso agricolo". Tali opere dovranno essere dimensionate all'effettiva esigenza idrica dell'azienda agricola e sottoposte a quanto stabilito dal Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 e successive modifiche.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI, NORME TRANSITORIE ED ABROGAZIONI

Art. 36

(Imputazione dei contributi a fondo perduto ed in conto interessi)

1. I contributi a carico dello Stato relativi agli incentivi di cui al Capo VI ad esclusione dell'articolo 31, trova imputazione sul capitolo 2-5-6438 "Fondo per interventi straordinari volti alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio".

2. I contributi a carico dello Stato relativi agli incentivi di cui ai Capi II e III, trovano imputazione sul apposito capitolo di spesa da istituirsi dalla Legge di bilancio di previsione dello stato e degli enti pubblici per l'esercizio finanziario 2017 e bilanci pluriennali 2017-2019.

3. I predetti contributi saranno suddivisi rispettivamente nella misura pari all'80% dello stanziamento per gli incentivi relativi al Capo II e al 20% dello stanziamento per gli incentivi relativi al Capo III. Per i contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), la soglia massima di erogazione è fissata al 10% dello stanziamento previsto per gli incentivi relativamente al Capo II.

4. Gli incentivi di cui al presente decreto delegato sono erogati nei limiti di disponibilità degli stanziamenti annualmente previsti nel pertinente capitolo di bilancio.

5. Le richieste di contributo avanzate ai sensi del presente decreto delegato presentate entro il 31 dicembre di ogni anno sono evase in ordine di presentazione. In caso di esaurimento degli stanziamenti previsti per l'anno in corso, le domande presentate sono evase in via prioritaria mediante accesso agli stanziamenti dell'anno successivo.

Art. 37

(Cumulabilità degli incentivi)

1. La cumulabilità degli incentivi è definita dalla tabella di cui all'allegato "C" al presente decreto delegato.

2. Le pratiche presentate successivamente all'entrata in vigore del Decreto Delegato n. 5/2015, sono considerate in base ai contenuti della tabella di cui al comma 1.

Art. 38

(Disposizioni inerenti l'Autorità di Regolazione dei Servizi Pubblici e l'Energia)

1. L'articolo 3, comma terzo, della Legge 20 novembre 2001 n. 120, già modificato dall'articolo 1, comma 1 del Decreto Delegato 17 luglio 2012 n. 84, è così modificato:
"I membri della Autorità durano in carica tre anni e possono essere riconfermati nell'incarico esclusivamente per un ulteriore mandato."

Art. 39

(Regolamenti dell'Autorità)

1. L'Autorità propone eventuali regolamenti di attuazione ed esecuzione da sottoporre al Congresso di Stato ai fini dell'adozione nelle forme di cui all'articolo 13 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184.
2. L'Autorità propone altresì, con le modalità di cui al comma 1, apposito regolamento contenenti le disposizioni per la redazione della diagnosi energetica.
3. L'UPA in caso di dubbia applicabilità dell'incentivazione di cui al presente decreto delegato si avvale del parere dell'Autorità che delibererà in merito entro il termine di 45 giorni dalla richiesta di parere.
4. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui ai commi precedenti restano in vigore le disposizioni contenute nei regolamenti già approvati dall'Autorità.

Art. 40

(Imposte per la presentazione di documentazione)

1. Apposito regolamento emesso dall'Autorità, con le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, stabilisce una o più imposte complessive per la presentazione delle pratiche di qualificazione e riqualificazione energetica di cui alla Legge n. 48/2014. Tale regolamento stabilisce altresì gli oneri che il proprietario dell'edificio o unità immobiliare è tenuto a sostenere a mente dell'articolo 5, comma 9, lettere a), b), c), d) e q) della Legge n. 48/2014.
2. Le imposte di cui al comma 1 riassorbono integralmente le imposte di bollo da applicarsi su tutti gli elaborati, relazioni e documenti di ogni genere relativi alla domanda di concessione ed autorizzazione edilizia ed alle procedure di qualificazione e riqualificazione energetica impiantistica di cui alla Legge n. 48/2014.
3. Il pagamento delle imposte è effettuato mediante versamento presso l'UPA ovvero, in favore dello stesso Ufficio, su apposito conto acceso presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
4. L'avvenuto pagamento delle imposte è provato dalla quietanza rilasciata dall'Ufficio ovvero dalla quietanza comprovante l'avvenuto versamento sul conto bancario di cui al comma 3.
5. La quietanza è allegata, a pena di irricevibilità, della documentazione di cui al comma 2.
6. I diritti d'ufficio di documentazione rilasciata in copia conforme dall'UPA sono stabiliti con apposita deliberazione dell'Autorità.

Art. 41

(Norme transitorie)

1. In riferimento alle pratiche edilizie per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio lavori prima del 10 novembre 2014 e per le quali non sia stata presentata entro la stessa data comunicazione di fine lavori, rimane la facoltà di richiedere gli incentivi di tipo fiscale previsti

dall'articolo 1 del Decreto Delegato 21 settembre 2009 n. 128 e successive modificazioni entro il 10 novembre 2019.

2. La convenzione finanziaria stipulata in data 26 settembre 2012 tra l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino e gli Istituti di Credito per l'erogazione dei finanziamenti previsti al Capo VII del Decreto Delegato 17 luglio 2012 n. 84, per i quali l'articolo 23 della Legge n. 174/2013 prorogava gli effetti all'anno 2014, continua ad esplicitare i suoi effetti in riferimento ai finanziamenti di cui all'articolo 22 del presente decreto delegato.

3. Le disposizioni contenute nei Capi II e III del presente decreto delegato entreranno in vigore dal 1 gennaio 2017. Fino a tale data restano in vigore le disposizioni di cui al capo II del Decreto Delegato 26 gennaio 2015 n. 5.

Art. 42
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente decreto delegato ed in particolare è abrogato il Decreto Delegato n. 5/2015 ad esclusione degli articoli 6, 7, 9 e 10 per la sola applicazione degli incentivi di cui al Capo VI del presente decreto delegato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 agosto 2016/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

ALLEGATO A

1. TIPOLOGIE DI INTERVENTI E RELATIVI PUNTEGGI:

A. Tipologie di interventi incentivabili realizzabili nell'ambito della modalità di intervento di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) del presente decreto delegato:

- | | |
|---|--------|
| 1) Realizzazione di edifici o unità immobiliari con conseguimento di E_{p_i} inferiore del 25% al massimo consentito | Pt. 30 |
| 2) Realizzazione di edifici o unità immobiliari con conseguimento di E_{p_i} inferiore del 35% al massimo consentito | Pt. 40 |
| 3) Installazione di impianti di produzione di energia da FER e assimilabili che producano oltre il 50 % del fabbisogno energetico annuo di energia primaria per climatizzazione invernale | Pt. 10 |
| 4) Installazione di impianti di produzione di acqua calda sanitaria da FER e assimilabili che producano almeno il 65 % del fabbisogno volumico giornaliero VW (UNI TS 11300-2) | Pt. 15 |
| 5) Utilizzo di sistemi di alimentazione delle cassette di scarico con acque grigie di cui all'articolo 26 della Legge n.48/2014 e relativo decreto delegato applicativo | Pt. 10 |
| 6) Utilizzo di sistemi che consentano l'alimentazione del W.C. con acque meteoriche e adozione volontaria dei sistemi di cui all'articolo 27 della Legge n.48/2014 | Pt. 15 |
| 7) Realizzazione di coperture e tetti a verde o a freddo (cool roof) | Pt. 10 |

B. Tipologie di interventi incentivabili realizzabili nell'ambito della modalità di intervento di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) del presente decreto delegato:

- | | |
|---|--------|
| 1) Ristrutturazioni con riduzione dei consumi energetici in analogia all'articolo 6, comma 1, lettere b) | Pt. 40 |
| 2) Ristrutturazioni con riduzione dei consumi energetici in analogia all'articolo 6, comma 1, lettere a) | Pt. 60 |
| 3) Installazione di impianti di produzione di energia da FER e assimilabili che producano oltre il 30 % del fabbisogno energetico annuo di energia primaria per climatizzazione invernale | Pt. 15 |
| 4) Installazione di impianti di produzione di acqua calda sanitaria da FER e assimilabili che producano almeno il 50 % del fabbisogno volumico giornaliero VW (UNI TS 11300-2) | Pt. 15 |
| 5) Utilizzo di sistemi di alimentazione delle cassette di scarico con acque grigie di cui all'articolo 26 della Legge n.48/2014 e relativo decreto delegato applicativo | Pt. 10 |
| 6) Utilizzo di sistemi che consentano l'alimentazione del W.C. con acque meteoriche e adozione volontaria dei sistemi di cui all'articolo 27 | |

7) Realizzazione di coperture e tetti a verde o a freddo (cool roof)

Pt. 10

2. INCENTIVI RICONOSCIBILI SULLA BASE DEL PUNTEGGIO MATURATO

- 1) Da 40 a 60 punti: sgravio del 30 % sul contributo di concessione dovuto al netto di eventuali ulteriori scomputi previsti dalla normativa;
- 2) Oltre 60 punti: sgravio del 50 % sul contributo di concessione dovuto al netto di eventuali ulteriori scomputi previsti dalla normativa. Il calcolo del contributo di concessione è effettuato senza tener conto della S.U. non computabile in applicazione degli incentivi di carattere edilizio sotto indicati.

Oltre i 60 punti è, altresì, previsto, un incentivo di carattere edilizio che prevede:

- a) lo scomputo, ai fini del calcolo della S.U. e delle distanze dai confini e dalle strade, dello spessore della muratura. Lo scomputo è riconosciuto per la parte eccedente i 30 cm e sino a 70 cm.; qualora lo spessore della muratura sia superiore a 70 cm., tale spessore sarà calcolato integralmente ai fini della determinazione della S.U. e delle distanze dell'edificio;
- b) lo scomputo dello spessore dei solai, ai fini del calcolo del volume e dell'altezza massima dell'edificio. Lo scomputo è riconosciuto per la parte eccedente i 30 cm e sino a 70 cm.; qualora lo spessore del solaio sia superiore a 70 cm., tale spessore sarà calcolato integralmente ai fini della determinazione del volume e dell'altezza dell'edificio;
- c) la facoltà di aumentare l'altezza dell'unità edilizia di 1,80 metri rispetto agli indici di zona e di realizzare S.U. non computabile secondo la seguente formula:
"0,25*S.U. oggetto d'intervento * punteggio raggiunto / 100", con limite massimo di 80 mq per edificio.

ALLEGATO B

INTERVENTI INCENTIVABILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 E RELATIVI REQUISITI PRESTAZIONALI

1. In riferimento all'articolo 18, comma 2, lettera a) la trasmittanza termica complessiva U_w (infisso + vetro) dei serramenti per chiusure trasparenti deve essere $\leq 1,80 \text{ W/m}^2\text{K}$.
2. In riferimento all'articolo 18, comma 2, lettera b) gli interventi in oggetto devono assicurare il rispetto da parte degli elementi modificati o sostituiti delle trasmittanze termiche massime indicate:
 - a) pareti: $0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$;
 - b) coperture: $0,27 \text{ W/m}^2\text{K}$;
 - c) solai: $0,33 \text{ W/m}^2\text{K}$.
3. In riferimento all'articolo 18, comma 2, lettera c) devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

Per impianti con potenza nominale al focolare $\leq 100 \text{ kW}$:

 - d) -il rendimento termico utile del generatore di calore, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, deve essere $\geq 93 + 2 \log P_n$;
 - e) -devono essere installate, ove tecnicamente compatibili, valvole elettrostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti. Nell'impossibilità tecnica di installare questi dispositivi, occorre utilizzarne altri con le medesime caratteristiche (ossia di tipo modulante agenti sulla portata). Costituiscono eccezione gli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C .

Per impianti con potenza nominale al focolare $> 100 \text{ kW}$, in aggiunta ai precedenti requisiti:

 - f) deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
 - g) la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
 - h) deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili.
4. In riferimento all'articolo 18, comma 2, lettera d) devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - i) pannelli solari ed accumulatori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni;
 - j) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni;
 - k) i pannelli solari devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato oltre alla certificazione Solar Keymark.
 - l) Sono equiparate alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione Europea o della Svizzera;
 - m) l'installazione dell'impianto deve essere eseguita in conformità con i manuali di installazione dei principali componenti;
5. In riferimento all'articolo 18, comma 2, lettera e) le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi di seguito indicati:

5.1 Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore elettriche

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	COP
aria/aria	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	3,9
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento < 35 kW	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,1
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento > 35 kW	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,8
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	4,3
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,3
acqua/aria	Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido entrata: 15	4,7
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	5,1

La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.

Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui alle precedenti tabelle sono ridotti del 5%.

5.2 Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore elettriche

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	EER
aria/aria	Bulbo secco all'entrata : 35 Bulbo umido all'entrata : 24	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19	3,4
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento < 35 kW	Bulbo secco all'entrata : 35 Bulbo umido all'entrata : 24	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	3,8
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento > 35 kW	Bulbo secco all'entrata : 35 Bulbo umido all'entrata : 24	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	3,2
salamoia/aria	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19	4,4

salamoia/ acqua	Temperatura entrata:30 Temperatura uscita: 35	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	4,4
acqua/aria	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido entrata: 19	4,4
acqua/acqua	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	5,1

La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.

Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui alle precedenti tabelle sono ridotti del 5%.

5.3 Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore a gas

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C] (*)	COP
aria/aria	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Bulbo secco all'entrata: 20	1,46
aria/acqua	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura entrata: 30(*)	1,38
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20	1,59
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30(*)	1,47
acqua/aria	Temperatura entrata: 10	Bulbo secco all'entrata: 20	1,60
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30(*)	1,56

(*) Δt : pompe di calore ad assorbimento 30-40°C; pompe di calore a motore endotermico 30-35°C

La prestazione deve essere misurata in conformità alle norme EN 12309-2:2000 per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.) e EN 14511: 2004 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico.

Al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.

Per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla EN 14511, utilizzando il rapporto di trasformazione primario - elettrico = 0,39.

5.4 Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore a gas è pari a 0,6 per tutte le tipologie.

6. In riferimento all'articolo 18, comma 2, lettere f) e g) la caldaia a condensazione integrata da pompa di calore e le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP) $\geq 2,6$ misurato secondo la norma EN 16147.

7. In riferimento all'articolo 18, comma 2, lettera h) le modalità di installazione ed i requisiti tecnici e di garanzia degli impianti fotovoltaici sono quelli specificati dal Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.120.

ALLEGATO C

Prospetto cumulabilità incentivi di cui all'art.37

- A = Incentivi attraverso deroghe urbanistiche (Capo I)
 B = Fondo perduto riqualificazione energetica (Capo II)
 C = Incentivi edilizi (Capo IV)
 D = Contributi in conto interessi residenziale per riqualificazione energetica (Capo VI)
 E = Contributo in conto interessi per imprese in materia di efficientamento energetico (Capo VI)
 F = Altri Contributi in conto interessi: Edilizia sovvenzionata, Centri storici e Unesco, Comparto turistico e commerciale, Credito agevolato alle imprese e Credito agevolato straordinario alle imprese.
 G = Fondo perduto impianti FER (Capo III)
 H = Aliquota monofase agevolata (articolo 33 del Capo VII)
 I = Deducibilità (articolo 20 del Capo V)
 L = Detrazione (articolo 18 del Capo V)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
A	-	no	si [#]	si [*]	-	si [*]	no	si	si [*]	no
B	no	-	si	no	-	si ¹	si ²	si	no	no
C	si [#]	si	-	si	-	si ¹	si	si	si	no
D	si [*]	no	si	-	-	no	no	si	no	no
E	-	-	-	-	-	no	no	si	-	-
F	si [*]	si ¹	si ¹	no	no	-	si ¹	si	si ¹	si ¹
G	no	si ²	si	no	no	si ¹	-	si	no	no
H	si	si	si	si	si	si	si	-	si	si
I	si [*]	no	si	no	-	si ¹	no	si	-	no
L	no	no	no	no	-	si ¹		si	no	-

* : solo per demolizione e ricostruzione all'interno dell'area edificabile;

#: solo per i casi di cui all'articolo 3, comma 2. esclusivamente nei casi in cui l'unità edilizia preesistente sia oggetto di riqualificazione energetica

¹ : relativamente all'edilizia sovvenzionata;

² : ad esclusione di impianti FER che beneficino di altre forme di incentivazione;

ALLEGATO D

TABELLA

Aliquota 5%

- 1) Pannelli fotovoltaici, inverter fotovoltaici, centralina data logger fotovoltaica, ottimizzatori e monitoraggio, esclusi gli accessori come cavi, tubi e quadri elettrici;
- 2) Pannelli termici solari comprensivi di staffaggi per pannello solare termico o kit comprendente pannello solare e staffaggio, accumulo con ingresso circuito solare, centralina di comando solare, esclusi gli accessori come cavi e tubi;
- 3) Cogeneratori con motore endotermico a metano o biomassa esclusi gli accessori come cavi, tubi;
- 4) Unità di recupero calore per impianto di ventilazione forzata esclusi gli accessori come cavi, tubi;
- 5) Caldaie a condensazione esclusi gli accessori come cavi, tubi;
- 6) Contabilizzatori di calore esclusi gli accessori come cavi, tubi;
- 7) Lucernai tubolari per trasporto passivo luce solare;
- 8) Dispositivi illuminanti a tecnologia LED e trasformatore dedicato;
- 9) Materiali isolanti per l'edilizia con conduttività termica inferiore a $0,05 \text{ W/mK}$. Qualora i prodotti isolanti siano realizzati esclusivamente con materiale di origine naturale, il limite della conduttività termica è innalzato a $0,06 \text{ W/mK}$;
- 10) Serramenti esterni per chiusure trasparenti e portoni di ingresso e/o autorimessa con trasmittanza termica complessiva U_w (infisso + vetro) $\leq 1,80 \text{ W/m}^2\text{K}$ ovvero per i relativi componenti quali telai con $U_f \leq 2,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ e vetrocamera con $U_g \leq 1,50 \text{ W/m}^2\text{K}$. certificati da scheda tecnica o da laboratorio accreditato;
- 11) stufe e caldaie a pellet, esclusi i componenti;
- 12) inverter elettrico;
- 13) accumulatori fotovoltaici.